

Scheda n. 333

Riaffermato il diritto alla contribuzione in base all'ISEE personale (CdS 1670/11)

Aspetti Socio-Assistenziali - Trasporti

La quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la [sentenza n° 1607 del 15 Febbraio 2011](#), depositata il 17 Marzo 2011, ha riaffermato il principio secondo il quale per le persone con grave disabilità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 [L. n° 104/92](#), e per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti accertati dalle ASL, per la fruizione di servizi domiciliari, diurni o residenziali in percorsi sociosanitari, **la contribuzione ai costi deve avvenire sulla base del solo ISEE personale** e non familiare.

Il CdS ha ribadito la **distinzione tra le persone con gravi disabilità da quelle con disabilità non gravi**; per queste ultime è possibile tener conto dell'ISEE familiare, includendosi nel calcolo anche familiari tenuti agli alimenti, al solo fine di verificare la disponibilità economica dell'interessato, effettiva o potenziale. Ciò non significa assolutamente che anche ad essi possa essere richiesta la contribuzione, cosa espressamente esclusa dal CdS sulla base del Codice civile, che consente solo all'interessato di chiedere gli alimenti non anche al Comune di chiederli in via surrogatoria in caso di inerzia dell'interessato.

Il principio definitivamente chiarito dal CdS è importante e dovrebbe porre termine ai continui conflitti su questo punto.

Ma il CdS ha anche risolto una serie di altri problemi interessanti:

1. Ha affermato il diritto alla legittimazione delle associazioni cui appartengono gli interessati a promuovere i ricorsi, quando ciò sia previsto nel loro statuto.
2. Quando i Comuni chiedono i dati personali dei parenti tenuti agli alimenti non violano la normativa sulla privacy, poiché tali dati servono a calcolare la condizione economica delle persone con disabilità non grave.
3. Inoltre il CdS, modificando un precedente orientamento espresso in un parere della Sezione consultiva dello stesso, ha affermato che **il riferimento all'ISEE personale è un livello essenziale**, contenuto nell'art 3 comma 2 ter del [decreto legislativo n° 130/00](#), che **deve quindi essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale** e non può essere modificato da singole leggi regionali, le quali possono invece graduare diversamente l'ammontare dell'ISEE familiare per le persone con disabilità non grave. E ciò anche in assenza del decreto governativo previsto dalla norma sopracitata, poiché essa ha un valore semplicemente organizzativo che non può annullare un principio costituzionalmente stabilito dall'art. 117 della [Costituzione](#). A questa affermazione il CdS perviene sulla base anche della lettura della [Convenzione ONU](#) sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con [L. n° 18/09](#), che vieta di trattare nello stesso modo persone con disabilità grave e non grave.



4. Riguardo lo specifico del **trasporto** il CdS ritiene **legittimo** tener conto del fatto che una persona **goda o meno dell'indennità di accompagnamento**, non tanto perché essa costituisca reddito, ma perché essa costituisce un beneficio e non sembra corretto sommare ad esso un altro beneficio come l'agevolazione sul costo del trasporto. Ovviamente invece essa è compatibile con la **contribuzione ai costi sulla base dell'ISEE personale**.
5. Infine il CdS ha stabilito che gli alunni con disabilità hanno **diritto ad avere il trasporto gratuito** anche per la frequenza delle **scuole superiori**, secondo i principi indicati nella famosa [sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87](#) che ha garantito il diritto al trasporto alle scuole superiori alle stesse condizioni della scuola elementare e media, per le quali esso è espressamente previsto dall'art. 28 comma 1 [L. n° 118/1971](#).

Trattasi quindi di una [sentenza](#) assai interessante che merita di essere diffusa.

13-04-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Aderente

Coordinated - Coordinamento Nazionale Associazioni Sindrome di Down - EDSA - European Down Syndrome Association
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - FID - Forum Italiano sulla Disabilità

LE SEDI AIPD ALCAMO - AREZZO - AVELLINO - BARI - BELLUNO - BERGAMO - BRINDISI - CALTANISSETTA - CAMPOBASSO - CASERTA - CASTELLI ROMANI - CATANIA - CATANZARO - COSENZA
FOGGIA - GROSSETO - L'AQUILA - LECCE - LIVORNO - MACERATA - MANTOVA - MARCA TREVIGIANA - MATERA - MILAZZO MESSINA - NUORO ORISTANO - PAVIA - PERUGIA - PISA - POTENZA - RAVENNA
REGGIO CALABRIA - ROMA - SALUZZO SAVIGLIANO FOSSANO - SUD PONTINO - TARANTO - TERAMO - TERMINI IMERESE - TRENTO - VENEZIA - VERSILIA - VIBO VALENTIA - VITERBO